# ART. 1 — Denominazione, sede e durata

- 1.1 Ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito "Codice del Terzo Settore"), è costituita un'associazione di promozione sociale, apartitica e senza scopo di lucro, avente la denominazione "Festival Internazionale della Fotografia APS" (di seguito anche solo "FIdF APS" o "FIdF").
- 1.2 L'efficacia dell'inserimento dell'acronimo "APS" nella denominazione sociale, nonché il suo utilizzo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione rivolta al pubblico, è subordinata all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
- 1.3 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Zoagli (GE), in Via Cornice S. Ambrogio, fino ad eventuale trasferimento in sede idonea fornita dal Comune o individuata dal Consiglio Direttivo.
- 1.4 Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma deve essere comunicato agli uffici competenti nei termini di legge.
- 1.5 L'Associazione ha durata illimitata.

## ART. 2 — Scopo, finalità e attività

- 2.1 L'Associazione "Festival Internazionale della Fotografia APS" non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso la promozione della cultura fotografica, visiva e contemporanea, con particolare attenzione alla sperimentazione artistica, alla formazione culturale e all'inclusione sociale.
- 2.2 L'Associazione punta ad essere un luogo di riflessione, dialogo e ricerca, di amicizia, con l'intento di stimolare nuovi immaginari, forme di partecipazione collettiva e processi di trasformazione culturale.
- 2.3 In conformità all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione svolge in via esclusiva o principale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, una o più delle seguenti attività di interesse generale:
- a) attività culturali di interesse sociale, con finalità educativa, promuovendo il pensiero critico, la creatività e l'accesso alla cultura (art. 5, c.1 lett. d);
- b) interventi e servizi finalizzati alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, e del paesaggio (art. 5, c.1 lett. f);
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, audiovisive e multimediali (art. 5, c.1 lett. i);
- d) promozione della cultura della legalità, della non violenza e della pace, attraverso il linguaggio dell'arte e della fotografia (art. 5, c.1 lett. v);
- e) promozione e diffusione della pratica del volontariato culturale (art. 5, c.1 lett. i);
- f) educazione e formazione, anche permanente, nei settori dell'arte visiva, della fotografia e della comunicazione, con particolare attenzione ai giovani e alle fasce svantaggiate (art. 5, c.1 lett. d).
- 2.4 Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) ideare, organizzare e gestire il Festival Internazionale della Fotografia e altre manifestazioni culturali, artistiche, formative e divulgative, sia in presenza che online;

- b) realizzare mostre, installazioni, residenze artistiche, laboratori, incontri, conferenze, proiezioni, pubblicazioni, concorsi e workshop;
- c) promuovere l'arte fotografica e visiva come linguaggio universale per l'inclusione, la narrazione dei territori e la valorizzazione delle diversità culturali e sociali;
- d) attivare progetti educativi e formativi per le scuole, le università e le comunità, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
- e) favorire lo scambio tra artisti, curatori, studiosi e cittadini, promuovendo reti di cooperazione culturale e partecipazione attiva alla vita associativa;
- f) valorizzare spazi pubblici e beni comuni attraverso interventi culturali partecipati, anche temporanei, in un'ottica di rigenerazione urbana e sociale.
- 2.5 Ai fini organizzativi e di realizzazione delle proprie attività, l'Associazione potrà acquisire in proprietà, locazione o comodato strutture, attrezzature, opere artistiche o altri beni, materiali o immateriali.
- 2.6 L'Associazione può inoltre esercitare, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea dei soci. Il carattere secondario e strumentale sarà attestato nei documenti di bilancio.
- 2.7 L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, mediante campagne pubbliche, eventi, donazioni, lasciti, sponsorizzazioni o cessione di beni e servizi di modico valore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza verso i sostenitori.

## ART. 3 – Ammissione e numero degli associati

- 3.1 Gli associati dell'Associazione "Festival Internazionale della Fotografia APS" si distinguono in:
  - Soci Ordinari: coloro che partecipano attivamente alla vita associativa e versano la quota annuale;
  - Soci Sostenitori: coloro che contribuiscono economicamente in misura superiore alla quota annuale;
  - Soci Benemeriti: persone fisiche o giuridiche che, per meriti particolari a favore dell'Associazione o per rilevanti apporti culturali, organizzativi o economici, siano dichiarati tali dal Consiglio Direttivo.
- 3.2 I Soci Benemeriti possono essere esonerati dal pagamento della quota associativa annuale su deliberazione del Consiglio Direttivo.
- 3.3 Il numero degli associati è illimitato, fermo restando il numero minimo previsto dalla normativa vigente. In caso di riduzione sotto la soglia legale, il Consiglio Direttivo provvede a ripristinare il numero entro il termine previsto dalla legge, dandone comunicazione agli uffici competenti.
- 3.4 Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche, senza discriminazione alcuna, che ne condividano le finalità e intendano contribuire, anche in forma volontaria, alla realizzazione delle attività di interesse generale.
- 3.5 La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo e contenere:
- a) dati anagrafici completi, recapiti e codice fiscale;
- b) dichiarazione di accettazione del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni;

- c) disponibilità a rispettare le decisioni degli organi sociali.
- 3.6 Nel caso di persona minorenne, la domanda deve essere sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale.
- 3.7 Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione entro 60 giorni, in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità statutarie. La decisione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
- 3.8 In caso di rigetto, il richiedente potrà, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che la decisione sia riesaminata dall'Assemblea dei soci, la quale si pronuncerà alla prima convocazione utile.
- 3.9 L'ammissione a socio ha durata a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso e i casi di decadenza di cui al presente Statuto.
- 3.10 La quota associativa è personale, non trasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

# ART. 4 – Diritti e doveri degli associati

- 4.1 Gli associati hanno pari diritti e doveri. In particolare, hanno diritto di:
  - partecipare alle Assemblee con diritto di voto se in regola con il versamento della quota e iscritti da almeno tre mesi;
  - eleggere gli organi sociali e candidarsi alle cariche associative, se maggiorenni;
  - contribuire alla definizione del programma culturale e artistico dell'Associazione;
  - proporre attività, progetti o iniziative coerenti con le finalità associative:
  - essere informati sulle attività e sull'andamento dell'Associazione;
  - consultare i libri sociali e visionare i bilanci, secondo quanto previsto dallo Statuto;
  - ricevere pubblicazioni, materiali informativi e inviti alle attività promosse;
  - ottenere il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle attività associative, se preventivamente autorizzate e documentate.
- 4.2 I soci minorenni possono partecipare alle attività associative, ma non hanno diritto di voto né possono ricoprire cariche sociali. I loro diritti sono esercitati da chi ne ha la responsabilità genitoriale.
- 4.3 Gli associati si impegnano a:
  - rispettare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
  - contribuire alla vita dell'Associazione secondo le proprie possibilità, capacità e disponibilità;
  - mantenere un comportamento rispettoso, ispirato a correttezza, solidarietà e collaborazione;
  - versare puntualmente la quota associativa secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

# ART. 5 – Perdita della qualifica di associato

5.1 La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o decesso.

- 5.2 L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali rilevanti all'associazione, può essere escluso dal Consiglio Direttivo, con decisione ratificata dall'Assemblea con voto segreto, previa contestazione degli addebiti e ascolto delle giustificazioni dell'interessato. La proposta di esclusione deve essere comunicata all'associato almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'associato può presentare controdeduzioni. L'Assemblea delibera entro 60 giorni o nella prima seduta utile. In caso di esclusione per gravi motivi, non è ammessa nuova domanda di adesione.
- 5.3 L'associato moroso da oltre due anni nel pagamento della quota associativa può essere escluso con delibera del Consiglio Direttivo, previa formale contestazione. L'esclusione è evitata qualora l'associato regolarizzi i pagamenti entro 30 giorni dalla comunicazione.
- 5.4 L'esercizio dei diritti di socio è sospeso in caso di mancato versamento, anche parziale, della quota associativa nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.
- 5.5 L'associato può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
- 5.6 Il recesso è annotato nel Libro dei Soci dal Consiglio Direttivo.
- 5.7 I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
- 5.8 Gli associati che cessano per qualsiasi motivo di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

# ART. 6 - Organi dell'Associazione

- 6.1 Sono organi dell'Associazione:
  - l'Assemblea dei soci;
  - il Consiglio Direttivo;
  - il Presidente e il Vicepresidente;
  - il Revisore legale dei conti (se obbligatorio);
  - l'Organo di Controllo (se istituito);
  - eventuali altri organi previsti dal presente Statuto o da appositi regolamenti interni.

## ART. 7 - Assemblea dei soci

- 7.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. È composta da tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso.
- 7.2 Ogni associato ha diritto a un voto.
- 7.3 È ammessa una sola delega per associato. Le deleghe devono essere scritte.
- 7.4 L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno 10 giorni prima della data stabilita, tramite avviso scritto anche in formato elettronico, con indicazione dell'ordine del giorno, luogo, data e orario. In mancanza di convocazione formale, l'assemblea è valida se presenti tutti i soci aventi diritto.
- 7.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato designato dai presenti.
- 7.6 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per approvare il bilancio.

- 7.7 Può essere convocata su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati.
- 7.8 Competenze dell'Assemblea:
  - elegge e revoca il Consiglio Direttivo e, se previsti, gli altri organi di controllo;
  - approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
  - delibera sull'esclusione degli associati;
  - approva le modifiche statutarie;
  - delibera lo scioglimento, la trasformazione o la fusione dell'associazione;
  - delibera su altri temi previsti dalla legge o dallo Statuto.
- 7.9 L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
- 7.10 Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice, salvo diverse disposizioni statutarie. Gli amministratori non votano sull'approvazione del bilancio e su decisioni riguardanti la loro responsabilità.
- 7.11 Delle riunioni è redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.
- 7.12 Le modifiche statutarie richiedono la presenza dei due terzi dei soci in prima convocazione e della metà più uno in seconda, e l'approvazione a maggioranza dei voti espressi.
- 7.13 Per lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- 7.14 Sono ammesse riunioni da remoto (teleconferenza, videoconferenza), con modalità che garantiscano identificazione, partecipazione e possibilità di intervento.

### ART. 8 – Consiglio Direttivo

- 8.1 Il Consiglio Direttivo attua le linee guida dell'Assemblea e risponde ad essa del proprio operato.
- 8.2 Ha competenza su tutte le materie non riservate all'Assemblea o ad altri organi.
- 8.3 Il Consiglio:
  - elegge Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;
  - propone il bilancio e lo sottopone all'Assemblea;
  - delibera sulle domande di adesione e propone le esclusioni;
  - stabilisce l'ammontare delle quote associative;
  - nomina commissioni di lavoro:
  - gestisce beni, risorse e attività ordinarie e straordinarie;
  - delibera su attività secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 CTS;
  - cura i libri sociali;
  - approva rimborsi spese e compensi per eventuali prestazioni retribuite.

- 8.4 Il primo Consiglio è nominato nell'atto costitutivo, i successivi dall'Assemblea.
- 8.5 I membri devono essere soci e in possesso dei requisiti previsti dal Codice Civile.
- 8.6 Il numero dei membri del Consiglio è pari a tre (Presidente, Vicepresidente, Segretario), salvo modifiche da parte dell'Assemblea.
- 8.7 Restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
- 8.8 Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno o su richiesta di almeno due terzi dei componenti.
- 8.9 Le convocazioni sono scritte, con almeno cinque giorni di preavviso (24 ore in caso di urgenza).
- 8.10 I consiglieri assenti ingiustificati per tre sedute consecutive decadono.
- 8.11 In caso di dimissioni o decadenza, si procede alla surroga con i primi non eletti, o con elezione da parte dell'Assemblea.
- 8.12 Se i componenti scendono sotto la metà più uno, l'Assemblea elegge un nuovo Consiglio entro due mesi.
- 8.13 Le deliberazioni sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e approvate con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- 8.14 Ogni riunione è verbalizzata e il verbale è approvato e firmato da Presidente e Segretario.
- 8.15 Sono ammesse riunioni in videoconferenza, con modalità che garantiscano partecipazione e tracciabilità.
- 8.16 Il potere di rappresentanza del Presidente è generale salvo diverse limitazioni iscritte al RUNTS.

### ART. 9 - Presidente e Vicepresidente

- 9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione.
- 9.2 È eletto dal Consiglio Direttivo e può essere riconfermato.
- 9.3 Può accettare donazioni, stipulare contratti e agire in nome dell'associazione.
- 9.4 Resta in carica per la durata del mandato del Consiglio. Può essere revocato dall'Assemblea con motivazione.
- 9.5 Convoca l'Assemblea almeno un mese prima della scadenza del mandato.
- 9.6 Presiede Assemblea e Consiglio, sovrintende all'ordinaria amministrazione e riferisce al Consiglio.
- 9.7 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
- 9.8 Il Presidente può invitare alle riunioni autorità o esperti, senza diritto di voto.

## ART. 10 - Segretario e Tesoriere

- 10.1 Sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.
- 10.2 Il Segretario:

- redige i verbali;
- cura la documentazione e la comunicazione interna;
- garantisce l'esecuzione delle delibere.
- 10.3 Il Segretario è co-responsabile della documentazione contabile con il Presidente.

#### 10.4 II Tesoriere:

- cura la gestione finanziaria;
- redige il bilancio e il piano economico;
- opera con istituti bancari e gestisce i conti dell'associazione.
- 10.5 Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere affidate alla stessa persona.

# ART. 11 - Organo di controllo

- 11.1 Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti dalla legge ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017), è istituito un organo di controllo monocratico, eletto dall'Assemblea.
- 11.2 L'organo di controllo resta in carica per quattro esercizi ed è scelto tra le categorie di soggetti previste dall'art. 2397, comma 2, del Codice Civile.

# 11.3 L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, se applicabile;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita attività di monitoraggio in merito al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, dando atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- 11.4 L'organo di controllo ha diritto di accesso a tutta la documentazione dell'associazione utile all'espletamento delle proprie funzioni. Può compiere, anche individualmente, atti di ispezione e controllo e richiedere informazioni agli organi dell'associazione.
- 11.5 L'organo di controllo partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, con possibilità di esprimere pareri sugli argomenti all'ordine del giorno.
- 11.6 L'incarico è gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate e sostenute per l'esercizio della funzione.

## ART. 12 - Revisione legale dei conti

- 12.1 Quando previsto dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
- 12.2 L'incarico può essere affidato all'organo di controllo, qualora in possesso dei requisiti di legge.

12.3 Qualora l'organo di controllo non eserciti il controllo contabile e ricorrano i presupposti normativi, l'associazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione, iscritti nel relativo registro.

# ART. 13 – Collegio dei Probiviri

- 13.1 L'Assemblea può istituire un Collegio dei Probiviri, composto da tre membri eletti tra i soci. I membri eleggono al loro interno il Presidente.
- 13.2 Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:
  - vigilare sul rispetto dello Statuto e dei regolamenti interni;
  - dirimere eventuali controversie tra i soci o tra soci e organi dell'associazione;
  - esprimere pareri su situazioni conflittuali o interpretative legate alla vita associativa.
- 13.3 I Probiviri restano in carica per quattro anni, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, e sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi.

### ART. 14 - Presidente Onorario

- 14.1 L'Assemblea può conferire la qualifica di Presidente Onorario a una personalità che abbia acquisito meriti eccezionali a favore dell'Associazione o nel campo della fotografia e della cultura.
- 14.2 Il Presidente Onorario può ricevere incarichi di rappresentanza o relazioni istituzionali su delega del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto e senza obblighi gestionali.

#### ART. 15 – Patrimonio e risorse economiche

- 15.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili, nonché da entrate, rendite, contributi e proventi comunque denominati, destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività statutarie.
- 15.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve a soci, lavoratori, collaboratori, amministratori o componenti degli organi sociali, anche in caso di scioglimento del rapporto associativo.
- 15.3 Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:
- a) quote e contributi degli associati;
- b) donazioni, eredità e legati;
- c) contributi di soggetti pubblici o privati, anche finalizzati a specifici progetti;
- d) fondi europei, nazionali o locali per progetti coerenti con le finalità associative;
- e) erogazioni liberali di soci e terzi;
- f) raccolte pubbliche di fondi occasionali, nel rispetto dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017;
- g) entrate derivanti da attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività d'interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017;
- h) ogni altra entrata compatibile con le finalità associative e con la normativa vigente.
- 15.4 Tutte le risorse devono essere impiegate per il perseguimento delle finalità statutarie, nel rispetto del principio di non lucratività.

15.5 Gli eventuali avanzi di gestione sono reinvestiti a beneficio delle attività istituzionali dell'Associazione.

#### ART. 16 - Bilancio di esercizio

- 16.1 L'Associazione redige annualmente il bilancio di esercizio, con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno.
- 16.2 Il bilancio è predisposto dal Tesoriere, su indicazione del Consiglio Direttivo, e approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- 16.3 Il bilancio è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente.
- 16.4 Il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione ed è corredato della documentazione richiesta dalla legge.
- 16.5 Copia del bilancio e delle relative relazioni illustrative è resa disponibile presso la sede dell'Associazione.
- 16.6 Qualora ritenuto opportuno o previsto dalla normativa, l'Associazione redige il bilancio sociale, che è approvato dall'Assemblea e pubblicato sul sito internet e nel RUNTS, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

#### ART. 17 - Libri sociali

- 17.1 L'Associazione tiene i seguenti libri sociali, in conformità alla normativa vigente:
  - il libro degli associati, a cura del Consiglio Direttivo;
  - il registro dei volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
  - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, comprensivo dei verbali redatti anche per atto pubblico, a cura del Consiglio Direttivo;
  - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, a cura dello stesso;
  - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se istituito, a cura del medesimo organo;
  - il libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi sociali, a cura dell'organo di riferimento.
- 17.2 Ogni associato in regola con il versamento della quota associativa ha diritto di consultare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente. L'accesso sarà consentito entro 60 giorni dalla richiesta, presso la sede legale dell'Associazione, nei giorni e orari stabiliti dal Presidente.

### ART. 18 – Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

- 18.1 L'Associazione, per acquisire la qualifica di Associazione di Promozione Sociale, si iscrive nella sezione corrispondente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi degli articoli 45 e seguenti del D. Lgs. 117/2017, fornendo tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente.
- 18.2 Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi sono comunicate al RUNTS entro i termini previsti dalla legge.
- 18.3 Dopo l'iscrizione, l'Associazione indica in tutti gli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni rivolte al pubblico, gli estremi dell'iscrizione al RUNTS.

#### ART. 19 - Volontari

- 19.1 Sono considerati volontari coloro che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze.
- 19.2 L'attività di volontariato è personale, spontanea e gratuita, priva di finalità lucrative, anche indirette, e svolta esclusivamente per fini di solidarietà.
- 19.3 I volontari non possono ricevere alcuna forma di compenso, neppure dai beneficiari delle attività svolte.
- 19.4 Possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti e secondo le modalità stabilite preventivamente dal Consiglio Direttivo, nel rispetto dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017. È vietata ogni forma di rimborso forfettario.
- 19.5 La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro retribuito, subordinato o autonomo, con l'Associazione.
- 19.6 L'Associazione provvede ad assicurare i volontari contro infortuni e malattie connessi all'attività svolta, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dall'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

#### ART. 20 - Lavoratori

- 20.1 L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o autonomi, anche tra i propri associati, solo se necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
- 20.2 In ogni caso, il numero dei lavoratori non può superare il 50% del numero dei volontari né il 5% del numero degli associati, in conformità all'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

## ART. 21 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

- 21.1 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o dell'autorità competente, ad altro ente del Terzo Settore avente analoghe finalità, con priorità per realtà operanti nello stesso Comune, salvo diversa destinazione prevista dalla legge.
- 21.2 L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli associati.

### ART. 22 - Disposizioni finali e di rinvio

22.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi sociali, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, nonché – in quanto compatibili – le norme del Codice Civile e la normativa regionale e nazionale vigente in materia di enti del Terzo Settore.